



REGIONE  
LAZIO

## **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE AGGIORNAMENTO**

### **NORME DI ATTUAZIONE**

A cura di:

**REGIONE LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E  
SISTEMI NATURALI**

Consoli Vito

**Area Conservazione e Tutela Qualità  
dell'Ambiente**

Palombo Aldo

Rodolico Silvana

Silvestri Federico

Mazzei Maura

**Segreteria Organizzativa**

Tonda Veronica

Celozzi Tiziana

Pistoni Silvia

Annecchiarico Irene

Calafiore Maurizio

## INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 (Finalità del Piano).....	1
Art. 2 (Contenuti del Piano) .....	1
Art. 3 (Efficacia del Piano e delle sue norme).....	2
Art. 4 (Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano) .....	2
Art. 5 (Strumenti di attuazione del Piano di Tutela delle Acque).....	3
Art. 6 (Sistema informativo ambientale).....	3
Art. 7 (Divulgazione delle informazioni) .....	3
Art. 8 (Monitoraggio dei corpi idrici).....	4
Art. 9 (Classificazione dei corpi idrici) .....	4
TITOLO II OBIETTIVI DI QUALITA' E MISURE DI BASE .....	5
Art. 10 (Obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE).....	5
Art. 11 (Interventi prioritari a tutela dei corpi idrici in materia di depurazione delle acque).....	5
Art. 12 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) .....	5
Art. 13 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile).....	6
Art. 14 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione) .....	6
Art. 15 (Misure per il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose).....	6
Art. 16 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di balneazione).....	7
Art. 17 (Misure per la tutela delle aree sensibili) .....	8
Art. 18 (Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).....	9
Art. 19 (Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari) .....	9
Art. 20 (Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia) .....	9
Art. 21 (Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi: aree di salvaguardia) .....	11
Art. 22 (misure di tutela quantitativa della risorsa idrica).....	11
Art. 23 (Adeguamenti urbanistici per la tutela quantitativa della risorsa idrica).....	12

TITOLO III MISURE SUPPLEMENTARI .....	13
Art. 24 (Misure per il risparmio idrico) .....	13
Art. 25 (Flusso Ecologico).....	15
Art. 26 (Misure per la depurazione degli effluenti urbani).....	15
Art. 27 (Misure per la depurazione degli effluenti industriali).....	16
Art. 28 (Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 A.E.).....	16
Art. 29 (Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche) .....	18
Art. 30 (Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne) .....	18
Art. 31 (Scolmatori di piena) .....	19
Art. 32 (Autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento di acque reflue).....	20
Art. 33 (Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità) .....	21
Art. 34 (Aggiornamento degli agglomerati) .....	22
Art. 35 (Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici).....	22
Art. 36 (Misure per la protezione e monitoraggio delle falde).....	23
Art. 37 (Misure per la riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua).....	23
Art. 38 (Misure di interesse agro-ambientale).....	24
Art. 39 (Contratti di Fiume) .....	25
Art. 40 (Monitoraggio del Piano) .....	26
Art. 41 (Validità del Piano).....	26
ALLEGATI ALLE NORME DI ATTUAZIONE .....	27
ALLEGATO 1 Bacini idrografici di riferimento di cui all'art. 26.....	27
ALLEGATO 2 Limiti e modalità di campionamento per gli impianti di depurazione di acque reflue domestiche/urbane provenienti da insediamenti e da agglomerati inferiori a 2.000 a.e. ....	28
ALLEGATO 3 Modalità per la chiusura dei pozzi .....	30

# **NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Finalità del Piano)**

1. Il Piano di Tutela delle Acque è redatto conformemente ai principi stabiliti dalla Parte Terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii..
2. Il presente Piano costituisce l'aggiornamento al Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007, n.42.
3. L'aggiornamento del PTAR, secondo la Direttiva europea e le norme nazionali di recepimento, riguarda il periodo 2015-2021 e contiene le linee programmatiche relative al periodo 2021-2027.
4. Il Piano è aggiornato ogni 6 anni.
5. Il presente Piano aggiornato, di seguito denominato Piano, sostituisce integralmente il PTAR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007, n.42.

### **Art. 2 (Contenuti del Piano)**

1. Il Piano di Tutela delle Acque individua:
  - a. Lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
  - b. I corpi idrici soggetti a particolare tutela;
  - c. Le norme per il perseguimento della qualità dei corpi idrici;
  - d. Le misure necessarie per il perseguimento della qualità dei corpi idrici in generale ed in particolare di quelli definiti al precedente punto b;
  - e. Le priorità e le tempistiche degli interventi al fine del raggiungimento degli obiettivi entro i tempi stabiliti dalla normativa.
2. Il Piano di Tutela delle Acque è costituito da:
  - a. Indice
    1. Quadro programmatico e procedurale di riferimento
    2. Inquadramento territoriale del piano
    3. Quadro delle pressioni e degli impatti
    4. Qualità ambientale dell'ecosistema acqua
    5. Obiettivi del Piano
    6. Programma delle misure
    7. Valutazione economica ed ambientale del programma delle misure
    8. Obiettivi del Piano e programma di attuazione delle relative misure

9. Analisi economica
- b. Allegati
  1. Allegati ai capitoli
  2. Tavole di Piano
  3. Atlante dei Bacini
  4. Norme di attuazione
  5. Rapporto Ambientale
  6. Sintesi non tecnica

### **Art. 3** **(Efficacia del Piano e delle sue norme)**

1. Il Documento costituisce lo specifico Piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.lgs. n. 152/2006.
2. Il Piano è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità degli interventi stabiliti dalle Autorità di Distretto Idrografico.
3. Gli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque, nazionali, regionali e locali devono essere adeguati a cura delle autorità competenti, ai contenuti, indirizzi e prescrizioni del Piano.
4. Le norme del Piano sono prescrittive e vincolanti per le amministrazioni ed enti pubblici, per gli Enti di Governo dell'Ambito, nonché per i soggetti privati che a qualunque titolo compiano azioni disciplinate dal Piano. I soggetti preposti all'espressione di atti di consenso, permesso o autorizzazioni devono verificare la conformità alle prescrizioni, finalità e obiettivi definiti nel Piano.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi del Piano, la Giunta Regionale può, con proprio atto, modificare o integrare le suddette norme, per renderle maggiormente efficaci al fine della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.

### **Art. 4** **(Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano)**

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme e delle misure del Piano e di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, la Regione istituisce, con proprio atto, in tempi utili, un "Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano" permanente, senza oneri a carico del bilancio regionale. Il Tavolo sarà composto da soggetti designati dall'Amministrazione regionale e i compiti, le norme di funzionamento e la sua durata sono rimessi all'atto istitutivo dello stesso.

**Art. 5**  
**(Strumenti di attuazione del Piano di Tutela delle Acque)**

1. Sono strumenti di attuazione del Piano:
  - a. l'emanazione da parte della Giunta Regionale di direttive di indirizzo agli Enti locali, ai Soggetti Gestori del Servizi Idrico Integrato (S.I.I.) e ai Consorzi di bonifica per la predisposizione dei programmi di intervento di competenza;
  - b. le norme finanziarie e di bilancio della Regione che dovranno prevedere gli ulteriori finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi;
  - c. gli atti di programmazione degli Enti locali, dei Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e dei Consorzi di bonifica per la realizzazione di opere di interesse per la tutela delle acque.

**Art. 6**  
**(Sistema informativo ambientale)**

1. Presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) è costituita un'apposita sezione che ha il compito di raccogliere, elaborare, rendere disponibili all'uso di tutte le strutture regionali, dello Stato e degli enti locali con competenze in materia, nonché degli organismi scientifici, tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei corpi idrici e delle fonti di pressione sulle risorse idriche, nonché tutti i dati quali-quantitativi attinenti la risorsa idrica.
2. A tal fine, con atto regionale il S.I.R.A. è adeguatamente potenziato di mezzi e risorse.
3. All'aggiornamento delle informazioni contenute nel SIRA provvedono, per le parti di rispettiva competenza, la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio e gli Enti di Governo dell'Ambito.
4. Il S.I.R.A., rappresenta il Centro regionale di raccolta dati ed informazioni ambientali, che, dopo le opportune elaborazioni, metterà a disposizione i dati e le informazioni ricevute per il monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano e per gli adempimenti normativi statali e comunitari.

**Art. 7**  
**(Divulgazione delle informazioni)**

1. Al fine di creare una nuova cultura dell'uso, del risparmio e della tutela della risorsa idrica, l'azione regionale, degli Enti Locali e degli Enti di Governo dell'Ambito assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato delle acque e garantisce nel tempo:
  - b. la piena accessibilità, da parte dei soggetti interessati, ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
  - c. la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - d. la promozione di specifici eventi divulgativi.

**Art. 8**  
**(Monitoraggio dei corpi idrici)**

1. Le reti di monitoraggio dei corpi idrici e le eventuali modifiche ed integrazioni, sono definite, secondo le esigenze conoscitive stabilite dal D.lgs. n. 152/2006, con provvedimento della Giunta Regionale;
2. Ai sensi della L.R.45/1998, tutti i monitoraggi dei corpi idrici superficiali, sotterranei e a specifica destinazione, sono effettuati da ARPA Lazio che invia i dati, unitamente alle valutazioni tecnico-scientifiche, all'ente competente e al S.I.R.A.

**Art. 9**  
**(Classificazione dei corpi idrici)**

1. I corpi idrici sono classificati, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 in:
  - a. Corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii.;
  - b. Corpi idrici a specifica destinazione:
    1. acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile,
    2. acque superficiali di balneazione,
    3. acque superficiali idonee alla vita dei pesci,
    4. acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Sono aree a specifica tutela le porzioni di territorio nelle quali devono essere adottate particolari norme per il perseguimento degli specifici obiettivi di salvaguardia dei corpi idrici:
  - a. aree sensibili, di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 152/2006;
  - b. zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del D.lgs. n. 152/2006;
  - c. zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui all'articolo 93 del D.lgs. n. 152/2006;
  - d. aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 152/2006;
  - e. aree sottoposte a tutela quantitativa di cui all'articolo 95 del D.lgs. n. 152/2006.

## **TITOLO II**

### **OBIETTIVI DI QUALITA' E MISURE DI BASE**

#### **Art. 10**

##### **(Obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE)**

1. Per i corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono definiti i seguenti obiettivi di qualità, da perseguire entro il 22 dicembre 2021:
  - a. mantenimento dello stato di qualità ambientale “buono” e “elevato” nei corpi idrici che già si trovano in queste condizioni;
  - b. raggiungimento dello stato di qualità “buono” secondo il programma di misure identificate nel piano, compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili, ovvero di “potenziale ecologico buono” per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati;
  - c. adozione di tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati;
2. Il Piano individua e motiva le esenzioni per i corpi idrici di cui al suddetto comma 1, conformemente a quanto stabilito all’articolo 77 comma 6 del D.lgs. 152/2006.

#### **Art. 11**

##### **(Interventi prioritari a tutela dei corpi idrici in materia di depurazione delle acque)**

1. I programmi di intervento da inserire nei Piani d'Ambito dovranno essere coerenti con i seguenti criteri di priorità:
  - a. gli investimenti per la depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 2.000 A.E. ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE
  - b. gli investimenti per il collettamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 2.000 A.E., ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 91/271/CEE;
  - c. gli investimenti riferiti al superamento di situazioni di non conformità ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 91/271/CEE.

#### **Art. 12**

##### **(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)**

1. Per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere condotto il monitoraggio e devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità, di cui al punto A.3.8 dell'allegato 1 parte III del D.lgs. 152/2006.



2. Sono vietati gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di acqua potabile.
3. Gli scarichi urbani provenienti da impianti di depurazione che possono peggiorare lo stato di qualità delle acque, prima di essere immessi in un corpo idrico ricadente nel bacino idrografico chiuso sull'opera di presa, ovvero nel bacino idrografico dell'intero lago, devono subire un ulteriore trattamento di disinfezione con raggi U.V. o altro sistema, con esclusione della clorazione.

#### **Art. 13**

##### **(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)**

1. I corpi idrici individuati a norma dell'articolo 82 del D.lgs. 152/2006 che forniscono in media più di 100 m<sup>3</sup> al giorno sono designati come siti di monitoraggio da eseguire ai sensi dell'all.1 del D.lgs. 152/2006 e sono sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i requisiti previsti dal D.lgs. n. 31/2001.
2. Per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m<sup>3</sup> al giorno o servono più di 50 persone e per i corpi idrici destinati a tale uso futuro, deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli art. 76 e successivi del D.lgs. 152/2006.
3. I Comuni e i Gestori del S.I.I. assicurano la gestione ed i relativi costi dei sistemi di abbattimento necessari per la potabilizzazione dell'acqua a servizio della popolazione, laddove le acque superficiali o sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile presentino valori di uno o più parametri superiori ai limiti di cui D.lgs. n. 31/2001.

#### **Art. 14**

##### **(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione)**

1. Per le acque a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui al D.lgs. 152/2006.
2. La classificazione deve essere aggiornata secondo gli orientamenti delle direttive comunitarie.

#### **Art. 15**

##### **(Misure per il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose)**

1. Entro il 20 novembre 2021 deve essere raggiunto:
  - a. L'obiettivo di eliminare negli scarichi le sostanze pericolose prioritarie indicate come (PP) alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 parte III del D.lgs. n. 152/2006, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite;
  - b. L'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate come (P) nella medesima tabella e le altre sostanze indicate come (E).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, con il supporto di Arpa Lazio, integra l'attività conoscitiva delle pressioni antropiche con i risultati del monitoraggio delle sostanze prioritarie, secondo un programma approvato dalla Giunta Regionale che tenga conto della potenziale presenza delle stesse nei cicli industriali, negli scarichi in fognatura, nei corpi idrici, nelle produzioni agricole e in ogni altra attività in grado di determinare situazioni di pericolo.
3. I titolari di attività produttive nelle quali si svolgono lavorazioni che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 parte III del D.lgs. n. 152/2006, devono eseguire, nei tempi e nei modi stabiliti nell'atto di autorizzazione allo scarico, l'autocontrollo dei propri scarichi in acque superficiali. Le modalità di esecuzione degli autocontrolli dovranno essere analoghe a quelle indicate nell'Allegato 5 parte III del D.lgs. n. 152/2006 per gli scarichi indicati nella tabella 3/A del suddetto allegato.
4. I risultati analitici degli autocontrolli di cui al comma 3 sono trasmessi informatizzati all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione che provvederà ad inviarli alla Regione e ad Arpa Lazio, nei tempi indicati al comma 6 dell'art. 32. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 parte III del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta Regionale individua, con apposito atto, le eventuali misure supplementari volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

#### **Art. 16**

##### **(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di balneazione)**

1. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e del Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 30 marzo 2010.
2. Per le acque non idonee alla balneazione sono messe in atto misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, sulla base di programmi coordinati tra le diverse autorità competenti, nell'ottica di un complessivo miglioramento ambientale.
3. Al fine di giungere ad un miglioramento delle acque di balneazione, tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue recapitanti, mediante condotta sottomarina, in acque marino-costiere, sono sottoposte ad un trattamento di disinfezione, ad esclusione della clorazione, almeno durante la stagione balneare.
4. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e industriali, con capacità organica di progetto uguale o superiore a 10.000 A.E., recapitanti in corpi idrici superficiali compresi nella fascia territoriale dei 10 km dalla linea di costa marina o dalla linea di sponda di massimo invaso dei laghi destinati alla balneazione, devono rispettare, allo scarico, almeno durante la stagione balneare, per il parametro *Escherichia coli*, il limite di 2500 UFC/100 ml.; a tale scopo gli impianti dovranno essere dotati di appositi sistemi di abbattimento della carica microbica, ad esclusione della clorazione.
5. Gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 10.000 A.E., recapitanti in acque marino-costiere devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti depurativi di tipo biologico tradizionale, ad ossidazione totale o a fanghi attivi che conseguano limiti di emissione conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006. Nelle autorizzazioni allo scarico, dovrà essere previsto un limite per il

parametro “Escherichia coli” il cui valore si dovrà fissare tenendo conto di quanto indicato nell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006.

**Art. 17**  
**(Misure per la tutela delle aree sensibili)**

1. Sono aree sensibili i laghi ed i rispettivi bacini drenanti individuati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 11 aprile 2003 nonché l'area del Golfo di Gaeta e relativi bacini drenanti individuati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 19 febbraio 2010.
2. In tali aree, per il contenimento dell'apporto dei nutrienti derivanti dalle acque reflue urbane, gli impianti di depurazione, in base alla potenzialità, devono essere adeguati con un trattamento più spinto al fine di rispettare i limiti previsti nell'art. 26 del presente piano; tale trattamento non è richiesto se viene dimostrato che l'abbattimento del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% del carico complessivo dei nutrienti.
3. Per il contenimento dei nutrienti di origine agricola e zootecnica, devono almeno essere applicate le indicazioni contenute nel “Codice di buona pratica agricola” approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999.
4. In tali aree devono essere incentivate misure volte al contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde attraverso pratiche agricole poco impattanti quali agricoltura biologica e fasce tampone ripariali.
5. In tali aree, al fine del contenimento dei rischi derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari, deve essere data preferenza all'uso di prodotti classificati non pericolosi per l'ambiente acquatico, come previsto all'art. 14 del D.lgs. 150/2012.
6. Agli impianti di acquacoltura presenti nei corsi d'acqua regionali, ricadenti nell'area sensibile del Bacino del Lago di Piediluco e relativi bacini drenanti, si applicano le prescrizioni e le misure di base per la corretta gestione degli impianti indicate nell'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco - (PS3) - Approvato con D.P.C.M. del 27 Aprile 2006.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese a tutti gli impianti di acquacoltura presenti nelle aree sensibili di cui al comma 1.
8. All'interno di aree sensibili in acque marine si applicano le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 116 del 19 febbraio 2010.

#### **Art. 18**

##### **(Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)**

1. Sono zone vulnerabili da nitrati di origine agricola quelle individuate con D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004.
2. Nelle suddette zone si applica il regolamento regionale n. 14 del 23 novembre 2007 concernente il "Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", redatto sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 7/A-IV parte III del D.lgs. 152/2006 e delle prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica Agricola di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999.
3. La Regione in accordo a quanto previsto dall'art.92 del D.lgs. 152/2006, effettua, sulla base dei risultati dei monitoraggi e delle attività di controllo, la valutazione dell'efficacia dei Piani d'Azione e individua ulteriori misure ritenute necessarie, tenendo conto dei costi d'attuazione e dei benefici.
4. La Giunta Regionale, sentita l'Autorità di distretto Idrografico competente, può rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

#### **Art. 19**

##### **(Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari)**

1. L'attuale Piano Regionale di monitoraggio dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e profondi, approvato con D.G.R. n.172 del 18 febbraio 2005, deve essere aggiornato dalla Giunta Regionale.
2. Sulla base dei risultati ottenuti, la Giunta Regionale, con deliberazione, può designare le eventuali zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 152/2006, nelle quali dovranno essere attuati, per la protezione delle risorse idriche, piani di azione e/o misure restrittive sull'uso di uno o più prodotti fitosanitari.

#### **Art. 20**

##### **(Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia)**

1. Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distribuite alla popolazione mediante acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, sono individuate le aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 152/2006.
2. L'area di salvaguardia, distinta in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, è proposta dall'Autorità d'Ambito, che si attiene alle direttive contenute nella D.G.R.14 dicembre 1999, n. 5817, ed è adottata dalla Giunta Regionale.
3. La Giunta Regionale adotta e poi approva definitivamente l'individuazione dell'area di salvaguardia che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).
4. A seguito della pubblicazione della deliberazione d'individuazione di cui al comma 3, la Regione provvede a comunicare la delimitazione agli Enti di Governo dell'Ambito, alle

Province e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai Comuni interessati, all'Arpa Lazio e alla Asl competente per territorio.

5. L'approvazione dell'area di salvaguardia comporta, nelle zone delimitate, l'applicazione delle limitazioni d'uso di cui all'articolo 94 del D.lgs. 152/2006.
6. Nelle zone di rispetto non possono essere presenti insediamenti o esercitate attività che comportino pericolo per la risorsa idrica, come indicato al comma 4 dell'articolo 94 del D.lgs. 152/2006 e se presenti devono essere adottate misure per il loro allontanamento o comunque deve essere garantita a loro messa in sicurezza.
7. La deliberazione di Giunta con la quale viene individuata un'area di salvaguardia definisce, in relazione alla natura dei suoli, alle potenziali sorgenti di contaminazione ed alla vulnerabilità intrinseca acquifero captato, le prescrizioni relative alle fognature, all'edilizia residenziale e alle opere di urbanizzazione, alle opere viarie, ferroviarie ed alle pratiche agronomiche consentite nelle zone di rispetto.
8. Gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. E' fatto obbligo per il gestore del S.I.I. di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalla zona di rispetto. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione o equivalenti.
9. Nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni prima elencate.
10. Nelle zone di protezione possono essere previste, nella deliberazione di approvazione dell'area di salvaguardia, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici:
  - a. è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, comunque non devono interferire con la falda;
  - b. è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
  - c. la dispersione di fanghi e acque reflue non depurate;
  - d. tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde;
  - e. i reflui di questi insediamenti, ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti devono comunque essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione e, per gli agglomerati minori e per le case isolate, in impianti di

- fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;
- f. le misure precauzionali previste nella deliberazione di individuazione di un'area di salvaguardia, devono essere inserite negli strumenti urbanistici comunali.
13. Le nuove captazioni ad uso idropotabile non possono essere dichiarate potabili e le loro acque non possono essere distribuite mediante acquedotto alle popolazioni se non sono state delimitate le aree di salvaguardia ai sensi del D.lgs. 152/2006.
14. Il gestore ha l'obbligo di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/2005.
15. Arpa Lazio deve effettuare il controllo ambientale, riferito alla presenza di eventuali centri di pericolo nell'area, con le indicazioni degli interventi di messa in sicurezza. Le ASL competenti per territorio devono effettuare il controllo sanitario riferito al giudizio di potabilità ed all'andamento storico della qualità dell'acqua captata.

#### **Art. 21**

##### **(Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi: aree di salvaguardia)**

1. L'area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi (comma 2 art.94 del D.lgs.152/2006) deve essere delimitata, ai sensi della D.G.R. 13 maggio 2014 n.256, dal soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura (agriturismo, industria ecc.) che dovrà acquisire dalla ASL competente il giudizio di potabilità dell'acqua captata e dovrà provvedere ad effettuare i controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua distribuita; il soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura dovrà dare comunicazione alla Regione della delimitazione realizzata.

#### **Art. 22**

##### **(misure di tutela quantitativa della risorsa idrica)**

1. Sono aree sottoposte a tutela quantitativa, ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs. 152/2006, le aree nelle quali l'utilizzazione quantitativa delle risorse idriche è tale da compromettere la conservazione della risorsa e le future utilizzazioni sostenibili.
2. Le aree sottoposte a tutela quantitativa sono individuate con deliberazione della Giunta Regionale nella quale, in relazione alle specificità del caso, sono definiti i provvedimenti da adottare tenuto conto delle risultanze dei bilanci idrici definiti dalle Autorità di Distretto Idrografico.
3. Nelle aree sottoposte a tutela quantitativa, individuate con deliberazione di Giunta Regionale, devono essere ridotte le utilizzazioni delle risorse idriche entro limiti di sostenibilità, salvaguardando, nell'ordine, gli usi idropotabili, gli usi agricoli, gli altri usi.

4. Per tali aree devono essere adottati piani di tutela quantitativa le cui disposizioni e misure integrano quelle del presente Piano.

### **Art. 23**

#### **(Adeguamenti urbanistici per la tutela quantitativa della risorsa idrica)**

1. Al fine di garantire la tutela quantitativa della risorsa idrica, i nuovi strumenti urbanistici comunali e i piani attuativi e/o particolareggiati o le varianti degli strumenti urbanistici comunali vigenti, devono obbligatoriamente contenere la seguente documentazione:
  - a. L'esame delle esigenze idriche diversificate per utilizzazioni e distinte per ciascun'area oggetto di pianificazione;
  - b. L'indicazione delle fonti utilizzabili per il soddisfacimento delle singole esigenze idriche, evidenziando specificamente i prelievi da falda e/o da corpi idrici superficiali;
  - c. La dichiarazione del gestore del S.I.L., circa la possibilità di soddisfare i fabbisogni previsti con la rete acquedottistica idropotabile;
  - d. Una relazione tecnica con specifico riferimento:
    - i. alla riduzione della capacità di infiltrazione dei suoli ed ai relativi interventi di mitigazione,
    - ii. alla compatibilità di eventuali prelievi da falda e/o da corpi idrici superficiali,
    - iii. alle misure adottate per il conseguimento del risparmio idrico, come indicate nell'art. 24, compreso l'eventuale accumulo ed utilizzo delle acque meteoriche e/o reflue.
2. La presentazione della documentazione di cui al comma 1 non è obbligatoria per le opere pubbliche.
3. Gli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico esprimono un parere obbligatorio sulla documentazione di cui al comma 1.

### **TITOLO III**

#### **MISURE SUPPLEMENTARI**

#### **Art. 24**

##### **(Misure per il risparmio idrico)**

1. Gli Enti di Governo dell'Ambito devono provvedere, a far data dall'entrata in vigore delle presenti Norme, alla rivisitazione del Piano d'Ambito e a riservare investimenti per la manutenzione straordinaria finalizzata al recupero delle perdite di rete, nella misura di almeno il 10% annuo delle risorse poste a finanziamento delle opere e degli interventi.
2. Gli Enti di Governo dell'Ambito, per il tramite dei Gestori Unici, devono provvedere, entro 12 mesi a far data dall'entrata in vigore del presente Piano, al completamento della fornitura ed al posizionamento degli strumenti di misura per ogni singola utenza ad uso potabile.
3. Gli Enti di Governo dell'Ambito, con cadenza annuale, attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua, redigono un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione ad uso potabile e sugli sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico.
4. Gli impianti di depurazione oggetto di nuova realizzazione, potenziamento o adeguamento, devono essere dotati di apposita sezione di abbattimento dei carichi inquinanti per il riutilizzo dei reflui ai sensi del D.M. 185/2003. In accordo con il principio della sostenibilità dei costi, la sezione deve essere prevista nel progetto nei casi in cui effettivamente siano presenti utenze che possano utilizzare tali reflui.
5. Gli Enti di governo dell'Ambito favoriscono convenzioni tra i gestori del S.I.I. e i Consorzi Irrigui e di Bonifica, al fine di integrare/sostituire la loro risorsa idrica con i reflui depurati da immettere nella rete irrigua, qualora nel territorio di competenza siano presenti impianti di depurazione predisposti al riutilizzo per scopi irrigui. Gli Enti di governo dell'Ambito stabiliscono la tariffa che il Gestore deve applicare per questo servizio. In questo caso, le concessioni di grande derivazione irrigua dei consorzi irrigui saranno rimodulate.
6. La Regione, laddove non siano presenti Consorzi di Bonifica, promuove interventi finalizzati al risparmio idrico e alla promozione di forme associative tra imprese agricole, al fine del riutilizzo dei reflui depurati, anche attraverso l'eventuale rimodulazione delle tariffe.
7. Le derivazioni idriche a uso irriguo esistenti a servizio di parcelle ricadenti nell'areale servito dai Consorzi irrigui e/o di bonifica, non sono rinnovabili, ad eccezione di quelle in concessione agli stessi Consorzi, finalizzate ad alimentare la rete irrigua consortile.
8. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e delle normative nazionali, i costi delle misure atte a garantire gli obiettivi ambientali qualitativi e quantitativi delle acque, dovranno essere compensati attraverso politiche dei prezzi per l'utilizzo della risorsa idrica, strumenti fiscali e fissazione di obblighi, quali, a titolo esemplificativo, il rispetto del flusso ecologico, scale di risalita dei pesci, interventi di riqualificazione fluviale, ecc.
9. I canoni e le tariffe, attualmente previste per gli usi idrici indicati dall'art. 6 del R.D. n. 1775/1933, dovranno essere rimodulati e rideterminati oltre che attraverso un'analisi economica che preveda i costi finanziari, i costi ambientali e i costi della risorsa, come previsto ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del



Territorio e del Mare n. 39/2015 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua” anche con una politica dei prezzi incentivante il risparmio della risorsa idrica. I tempi di attuazione comunque non potranno essere superiori alla data del 31 dicembre 2021.

10. È fatto obbligo di installazione dei contatori per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua, sia derivati che restituiti, per tutte le derivazioni di acque superficiali o sotterranee, oltre che alla trasmissione dei risultati delle misurazioni all’Ente concedente. Modalità e tipologie di contatori da utilizzare verranno individuate con appositi atti di Giunta regionale.
11. Per la costituzione di riserve di acqua, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni, valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile.
12. Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, in coerenza con la normativa di settore, devono essere installati dispositivi per la limitazione del consumo d’acqua, nonché sistemi di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per usi diversi dal consumo umano.
13. Per captazioni di acque sotterranee il titolare effettua misure di portata e/o piezometriche con periodicità quadrimestrale, e comunica all’autorità competente l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia del pozzo e le misure effettuate. La Giunta regionale, con apposito atto, entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano, definirà il limite di portata totale al di sopra del quale devono essere effettuate tali misure, nonché le modalità di elaborazione e trasmissione del dato.

**Art. 25**  
**(Flusso Ecologico)**

2. Così come indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, la Regione, in collaborazione con le Autorità di Distretto, predispone e dà avvio ad un programma volto alla costruzione di un quadro di riferimento tecnico e operativo ad integrazione degli strumenti di valutazione e gestione dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee.
3. L'aggiornamento e la costruzione dei programmi di cui al comma 1 è principalmente orientata alla:
  - a. raccolta, organizzazione ed elaborazione dei bilanci idrici e idrologici dei bacini idrografici;
  - b. integrazione degli elementi per l'individuazione e l'utilizzo del criterio di "flusso ecologico" secondo gli orientamenti comunitari;
  - c. progettazione di eventuali azioni di monitoraggio utili all'integrazione delle reti qualitative e quantitative presenti sul territorio.
- 3 I risultati dei programmi su indicati integrano l'approccio attuale basato sul criterio del Deflusso Minimo Vitale per la gestione delle grandi derivazioni irrigue, idroelettriche e industriali che integri.

**Art. 26**  
**(Misure per la depurazione degli effluenti urbani)**

1. Nelle aree sensibili e relativi bacini drenanti, di cui all'art. 17, e nei bacini con corpi idrici in stato di qualità inferiore a "sufficiente" di cui all' allegato 1, gli impianti di depurazione devono garantire l'efficienza depurativa di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Gli impianti di depurazione che trattano effluenti urbani, ricadenti nei territori di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti indicazioni:
  - a. Gli impianti con capacità organica di progetto maggiore o uguale a 10.000 A.E., relativamente al BOD, devono raggiungere l'efficienza depurativa definita dall'equazione sotto riportata, fermo restando il rispetto del limite di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006:

$$\% RA_{BOD_5} = 100 - \frac{100 \cdot (0.045[BOD_5i] + 14,483)}{[BOD_5i]}$$

dove:

$[BOD_5i]$  = BOD<sub>5</sub> in ingresso all'impianto espresso in mg/L

% RA<sub>BOD5</sub> = rendimento di abbattimento del BOD<sub>5</sub>

- b. Gli impianti con capacità organica di progetto maggiore o uguale a 50.000 A.E., a servizio dell'agglomerato di Roma, devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/l di azoto ammoniacale (come media giornaliera espressa in NH<sub>4</sub>), fermo restando il

limite di emissione dell'azoto nitrico previsto in tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006;

- c. Entro il 2021 gli impianti con capacità organica di progetto maggiore o uguale a 2.000 A.E., devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/l di azoto ammoniacale (come media giornaliera espressa in  $\text{NH}_4$ ), fermo restando il limite di emissione dell'azoto nitrico previsto in tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006.
3. Nelle aree sensibili e relativi bacini drenanti, quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 152/2006, viene esteso agli agglomerati con più di 7.000 A.E.; tutti i depuratori a servizio di detti agglomerati, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006, fatta eccezione per gli impianti inferiori a 2.000 A.E. che devono rispettare allo scarico i seguenti valori:
  - azoto totale  $\leq 20$  mg/l (azoto Kieldahl)
  - fosforo totale  $\leq 10$  mg/l.

#### **Art. 27**

##### **(Misure per la depurazione degli effluenti industriali)**

1. Entro il 2021, gli scarichi industriali ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell'art.25, con portata superiore a 500 metri<sup>3</sup>/giorno, fatti salvi i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006, devono avere un'efficienza depurativa rispetto al BOD<sub>5</sub> di almeno l'85%. Se il carico in ingresso all'impianto di trattamento è inferiore a 15 mg/l di BOD<sub>5</sub>, l'autorità competente, nell'autorizzare lo scarico, può derogare al rispetto di detta riduzione, stabilendo un limite di emissione, per il succitato parametro, idoneo al rispetto degli obiettivi di qualità del corpo idrico. Per il parametro COD viene fissato il limite di emissione di 125 mg/l.
2. Entro il 2021 gli scarichi industriali ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell'art.25, con portata superiore a 500 metri<sup>3</sup>/giorno, in relazione al contenuto di azoto totale e fosforo totale, devono rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali di cui alla nota 2 della tabella 3 del D.lgs. 152/2006.

#### **Art. 28**

##### **(Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 A.E.)**

4. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 2.000 A.E. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sono definite le seguenti misure:
  - a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; tali scarichi devono essere depurati attraverso sistemi in grado di garantire le condizioni igienico sanitarie ed una riduzione del carico inquinante adeguata, definita in sede di autorizzazione allo scarico. I sistemi devono essere semplici e richiedere

manutenzione minima come la vasca Imhoff con successiva subirrigazione oppure sistemi di evapotraspirazione fitoassistita;

- b. gli scarichi, nuovi o esistenti, di reflui domestici originati da insediamenti isolati maggiori di 50 A.E. e inferiori a 300 A.E., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso devono essere trattati con idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70% del carico inquinante in entrata, in riferimento all'ammoniaca e ai parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006. Nell'Allegato 2 alle Norme di Attuazione del presente Piano sono riportati i limiti di emissione previsti per la suddetta tipologia di scarichi. I limiti di emissione possono essere raggiunti attraverso sistemi di trattamento naturale dei reflui (fitodepurazione), preceduti da sistemi di trattamento primario (Imhoff o simili);
  - c. gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 2.000 A.E., recapitanti in acque superficiali, devono essere trattati con sistemi di depurazione tali da consentire emissioni conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006, e un abbattimento non inferiore al 40% del carico in entrata dei parametri in tabella 2 dell'allegato 5 del suddetto decreto. Come indicato nel precedente punto b la percentuale di abbattimento è riconducibile ad una concentrazione definita di inquinanti allo scarico. Nell'Allegato 2 alle Norme di Attuazione del presente Piano sono riportati i limiti di emissione previsti per la suddetta tipologia di scarichi. I limiti di emissione dei suddetti scarichi possono essere raggiunti attraverso sistemi di depurazione di tipo biologico associati a trattamenti di nitrificazione e denitrificazione, o attraverso il trattamento naturale dei reflui (fitodepurazione), preceduto da sistemi di trattamento primario (Imhoff o simili);
  - d. le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate. Qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poter realizzare gli impianti previsti al comma 1, lettera a. del presente articolo, le vasche settiche potranno essere conservate; in tal caso l'autorità competente prescrive la periodicità dello svuotamento delle fosse settiche, dei controlli e delle prove di tenuta; la documentazione dell'avvenuto svuotamento dovrà essere conservata per almeno 5 anni. L'autorità competente sottoscrive convenzioni con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per il conferimento di detti reflui; nelle suddette convenzioni devono essere indicati i depuratori deputati al conferimento dei reflui;
  - e. gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 A.E. che scaricano in acque superficiali devono essere eliminati entro l'anno 2021. Il Comune, in accordo con il Gestore del S.I.I., nel caso in cui detti scarichi siano originati da agglomerati residenziali che hanno perso le caratteristiche di case sparse, mette in atto azioni affinché, per detti agglomerati, siano realizzati sistemi fognari e di collettamento, dei reflui prodotti presso un unico impianto; in alternativa il Comune promuove la realizzazione di un consorzio tra i residenti per il collettamento dei reflui ad un impianto di depurazione che risponda ai requisiti descritti nei commi precedenti del presente articolo.
- 2 Gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da edifici isolati inferiori a 2000 A.E., recapitanti in acque

marino-costiere, devono essere sottoposti ad un trattamento che consegua l'abbattimento del carico inquinante in entrata non inferiore al 35% dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006, fatta eccezione per il parametro "solidi sospesi" per il quale l'abbattimento non dovrà essere inferiore al 50% del valore in entrata. Nell'Allegato 2 alle Norme di Attuazione del presente Piano sono riportati i limiti di emissione previsti per questa tipologia di scarichi.

- 3 Nelle autorizzazioni allo scarico, di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere previsto un limite per il parametro "Escherichia coli" il cui valore si dovrà fissare tenendo conto di quanto indicato nell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006.

### **Art. 29**

#### **(Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche)**

1. Il D.lgs. 152/2006 ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) e la D.G.R. 219/2011, riportano i criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.
2. I valori limite da rispettare per l'assimilazione alle acque reflue domestiche sono da riferirsi alle acque reflue prima di qualsiasi trattamento depurativo e sono indicati in tabella 1.

<b>Parametri</b>	<b>Valori limite</b>
ph	6.5 – 8.5
solidi sospesi	≤ 100 mg/l
BOD <sub>5</sub>	≤ 250 mg/l
COD	≤ 500 mg/l
ammoniaca (NH <sub>4</sub> )	≤ 20 mg/l
azoto totale (N)	≤ 50 mg/l
tensioattivi	≤ 10 mg/l
fosforo (P)	≤ 15 mg/l
grassi animali e vegetali	≤ 30 mg/l
BOD/COD	> 0.5

*Tab.1 valori limite per assimilazione acque reflue industriali a domestiche*

3. Gli altri inquinanti non devono superare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006.

### **Art. 30**

#### **(Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne)**

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D.lgs. 152/2006 e della D.G.R. 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano

depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.

2. Detti scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006.
3. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.
4. Le lavorazioni o depositi di materiali inerti o di materiali già presenti in condizioni naturali quali ad esempio: vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi da quanto previsto nei commi precedenti.
5. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e all'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.
6. In detti scarichi devono essere assenti le sostanze pericolose elencate nelle tabelle 1/A e 1/B del D.lgs. 152/2006.
7. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.
8. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico ricettore.

### **Art. 31** **(Scolmatori di piena)**

1. Gli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto e di reti esclusivamente pluviali devono essere dimensionati in modo tale che le portate di supero sversate direttamente nei corpi idrici ricettori abbiano caratteristiche compatibili con quelle del ricettore e con gli usi, in atto o previsti, dello stesso.

La taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata di acque nere media in tempo secco. Per portata di acque nere media in tempo secco deve intendersi il volume dei reflui urbani effettivamente recapitati nella rete fognaria dal bacino di utenza dell'impianto di depurazione ed è calcolata sulla base della popolazione servita (numero abitanti), della dotazione idrica, fissata in 250 litri/abitante x giorno, e del coefficiente di restituzione in fogna fissato in almeno 0,8.

2. E' vietato il recapito diretto delle acque di scolmo in corpi idrici lacustri, salvo l'impossibilità di tecniche alternative.

3. Gli scolmatori di piena posizionati a monte di collettori e impianti di depurazione in grado di accogliere portate di cui ai commi 1 (almeno 5 volte la portata media di refluo in tempo secco), devono essere adeguati entro il 2018.
4. Qualora collettori e impianto di depurazione non siano in grado di ricevere la maggior portata di cui al comma 1, gli Enti di Governo dell'Ambito aggiornano il Piano d'Ambito prevedendo una delle seguenti soluzioni:
  - a. l'adeguamento del sistema di collettamento e depurazione e dello scolmatore come previsto al comma 1;
  - b. la realizzazione di un sistema di trattamento naturale in situ, in grado di ridurre il carico inquinante veicolato dallo sfioratore e renderlo compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto nel primo corpo idrico significativo posto a valle dello scarico dello sfioratore.
5. Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali, si deve prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle acque meteoriche. In tal caso deve essere previsto l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato, o il trattamento in situ mediante sistemi di depurazione naturale.
6. In alternativa alle reti separate, nelle zone di nuova urbanizzazione e in quelle oggetto di interventi di ristrutturazione, i Comuni, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato e con la Regione, promuovono la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche di run-off idonee a ridurre gli effetti della eccessiva impermeabilizzazione della superficie urbana e di gestione dei deflussi urbani, definite Urban Drainage Best Management Practice (BMP) e Sustainable Urban Drainage System (SUDS).

## **Art. 32**

### **(Autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento di acque reflue)**

1. Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, devono prevedere la possibilità di deroghe ai limiti di legge nei casi di arresto e di riavvio, di manutenzione ordinaria e di guasti occasionali dell'impianto di depurazione e di calamità naturali. Quando ricorrano i casi di deroga dai limiti degli scarichi, il gestore dell'impianto deve sempre darne comunicazione tempestivamente alla Provincia e alla Regione, indicando le motivazioni del ricorso alla deroga, le operazioni, i tempi necessari al rientro nei limiti di legge e le condizioni temporanee di scarico. La Provincia, entro 48 ore dalla comunicazione del ricorso alla deroga, qualora lo ritenga necessario, convoca il gestore per concordare la riduzione dei tempi o per fissare limiti temporanei allo scarico più restrittivi di quelli proposti dal gestore.
2. Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi degli artt. 124, comma 6, e 126, possono rilasciare autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue per l'avvio degli impianti di depurazione urbani di nuova realizzazione, anche in caso di costruzione per lotti funzionali. Vengono assimilati agli impianti di nuova costruzione o primo avvio, gli impianti che abbiano subito modifiche tecniche o strutturali da cui derivi uno scarico con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle dello scarico preesistente,

o che siano rimasti inattivi o privi di autorizzazione allo scarico per un periodo superiore a mesi sei. Nella autorizzazione provvisoria sono definiti i tempi, le fasi, i carichi massimi accettabili dal corpo recettore, i limiti e le procedure di sicurezza ed emergenza. L'autorizzazione provvisoria prevede per lo scarico limiti meno restrittivi rispetto a quelli di legge e a quelli stabiliti dal presente Piano che vengono fissati sulla base della effettiva condizione dello scarico. Conclusa positivamente la fase di avvio, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale rilasciano autorizzazione definitiva contenente le prescrizioni di cui al comma 1. La durata dell'autorizzazione provvisoria non può eccedere i sei mesi, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica.

3. Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 124 del D.lgs. 152/06, autorizzano lo scarico delle acque reflue, purché il processo di depurazione sia ulteriormente spinto fino al raggiungimento dei valori di parametro di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12.06.2003 n. 185. Nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, per i parametri azoto e fosforo, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 152/2006.
4. Il controllo di detti scarichi da parte delle Autorità competenti deve essere effettuato sulla base delle modalità previste per gli scarichi in acque superficiali, indicate nell'Allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006.

### **Art. 33**

#### **(Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità)**

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal presente Piano, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale predispongono un programma di controllo della conformità degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione dei reflui urbani, in accordo a quanto stabilito dall'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006.
2. Il programma deve essere concordato con ARPA Lazio e deve prevedere, in base alla potenzialità degli impianti, le frequenze dei controlli ed il numero dei campioni da effettuare, in modo differenziato a seconda che si tratti dei parametri delle tabelle 1 e 2 o della tabella 3 dell'allegato 5 del suddetto Decreto. Nel programma di controllo della conformità ai limiti di legge degli scarichi deve essere previsto il potenziamento delle attività di verifica e accertamento sugli scarichi industriali.
3. Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, come indicato nell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006, per i controlli dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2, acquisiscono dai Gestori le analisi da questi effettuate, al fine del controllo della regolarità di funzionamento degli impianti. Il gestore deve garantire un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'Autorità di controllo, conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1 parte III del D.lgs. 152/2006.
4. Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale dovranno conservare su opportuno data base i risultati dei controlli effettuati e trasmetterli alla Regione.
5. Ai sensi dell'art. 78-ter dell'allegato 1 parte III del D.lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni degli scarichi urbani e industriali devono contenere l'indicazione delle sostanze pericolose, delle sostanze prioritarie e di altri inquinanti chimici che sono o che potrebbero essere potenzialmente presenti allo scarico. L'autorizzazione per dette



sostanze contiene i limiti emissivi espressi come concentrazione e come quantità massima ammessa nell'anno.

6. Tali informazioni sono informatizzate e trasmesse dalle Province e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale alla Regione ogni sei mesi, quale aggiornamento degli scarichi autorizzati.
7. Ai fini del controllo qualitativo degli scarichi urbani, gli Enti di Governo dell'Ambito e i Comuni che gestiscono direttamente il servizio idrico devono fornire semestralmente alle Province e alla Città Metropolitana di Roma Capitale informazioni sulle attività produttive autorizzate allo scarico in pubblica fognatura e sulle eventuali sostanze pericolose eventualmente immesse o rilasciate.

#### **Art. 34**

##### **(Aggiornamento degli agglomerati)**

1. La Regione, ogni due anni, provvede all'integrazione ed all'aggiornamento degli agglomerati urbani, in considerazione delle proposte formulate dagli Enti di Governo dell'Ambito, in base ai criteri indicati dalla Giunta Regionale.

#### **Art. 35**

##### **(Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)**

1. Il presente articolo riporta il quadro delle misure per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali interni e per la realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale finalizzati a incrementare la capacità autodepurativa dei corpi idrici superficiali, garantire le funzioni di filtro per i solidi sospesi e per gli inquinanti di origine diffusa, stabilizzare le sponde e favorire la conservazione della biodiversità, nonché le connessioni ecologiche tra ecosistemi acquatici e ripariali.
2. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, fissa criteri ed indirizzi di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, disciplinando gli interventi di trasformazione e gestione ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 152/2006, in accordo con le previsioni della pianificazione di bacino e con la normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica.
3. L'area di pertinenza, fatte salve misure più cautelative contenute in altri atti di pianificazione regionale, comunale e di bacino, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 152/2006, è costituita da una fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, torrenti, laghi, stagni, lagune e altre acque demaniali. All'interno di detta area viene istituita una fascia tampone, lungo tutti i corsi d'acqua o corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, per la stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità. La fascia tampone assicura il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea e interessa ambedue le sponde a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine. In particolare, la fascia tampone è presente lungo tutti i corsi d'acqua o corpi idrici che attraversano terreni adibiti ad uso agricolo coltivati con larghezza congrua ad assicurare le funzioni di filtro delle attività agricole.

**Art. 36**  
**(Misure per la protezione e monitoraggio delle falde)**

1. I pozzi non più in uso o abbandonati devono essere adeguatamente chiusi mediante cementazione, secondo modalità che sono definite nell'Allegato 3 del presente Piano.
2. La chiusura dei pozzi in disuso o abbandonati è a carico del proprietario del fondo o del pozzo, che nel caso di danneggiamento delle falde, ne risponde per danno ambientale. La Regione e gli altri Enti competenti possono ordinare al responsabile legale la chiusura di un pozzo in stato di abbandono, in cattive condizioni di manutenzione o realizzato in maniera da costituire pericolo per le sottostanti falde.
3. Tutti coloro che a qualsiasi titolo prelevino acque dalle falde mediante pozzi, devono installare sistemi di misura delle quantità prelevate e comunicare, con periodicità quadrimestrale, i prelievi effettuati e le relative modalità all'Autorità che ha rilasciato l'atto di assenso al prelievo, e alla Regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di misura e di comunicazione alla Regione.
4. La mancata installazione degli strumenti di misura comporta l'avvio della procedura per la chiusura del pozzo considerato abbandonato o in disuso.
5. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la messa in comunicazione tra diverse falde.

**Art. 37**  
**(Misure per la riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua)**

1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, un Documento Strategico per la Riqualificazione Fluviale, che identifica gli obiettivi specifici per ambito idrografico e le relative linee di azione riguardanti la rinaturazione o recupero della funzionalità ecologica dei corridoi fluviali e il mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 53/1998.
2. Tutti i programmi di riqualificazione di specifiche aree territoriali, previa istruttoria, potranno essere resi attuativi nell'ambito del periodo di vigenza del Piano.
3. Gli interventi di riqualificazione fluviale consistono prioritariamente in:
  - a. eliminazione, modifica strutturale e/o gestionale di opere trasversali (i.e. dighe, traverse, briglie, ponti, idrovore, guadi, tombinamenti,...);
  - b. eliminazione o modifica strutturale di opere di consolidamento e/o alterazione del fondo;
  - c. incremento dell'apporto di sedimenti in alveo (da versanti, da terrazzi, da mobilitazione in alveo, da tratti con surplus di sedimenti, ecc...);
  - d. ripristino del rapporto trasversale tra alveo attivo e piana inondabile (i.e. mediante contrasto all'incisione o abbassamento delle aree ripariali terrazzate);
  - e. ricostruzione e riqualificazione della vegetazione acquatica e ripariale;

- f. ripristino di zone umide perialveali (p.es. bracci morti, lanche, stagni,...);
  - g. forestazione della fascia funzionale (ripariale e/o di versante) con vegetazione autoctona.
4. Il Documento Strategico di cui al comma 1 individua i corpi idrici fluviali che richiedono interventi di recupero della funzionalità ecologica e contiene:
- a. l'elenco dei corpi idrici e di tratti specifici e le priorità di riqualificazione, in relazione agli obiettivi di qualità del Piano, a specifiche esigenze di conservazione ambientale e alla verifica dei corpi idrici definiti fortemente modificati e/o artificiali;
  - b. le diverse tipologie di interventi con stima parametrica dei costi per ogni ambito idrografico omogeneo;
  - c. gli indirizzi e i criteri per la progettazione degli interventi.

### **Art. 38** **(Misure di interesse agro-ambientale)**

1. Ai fini della protezione qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e profonde la Regione incentiva politiche agricole per la riduzione dei consumi di acqua per uso irriguo e la riduzione degli apporti di nutrienti nelle pratiche agricole.
2. La Regione individua l'elenco dei bacini ove orientare prioritariamente gli interventi per la riduzione dei nutrienti e per il risparmio idrico e definisce le misure dei Piani di Sviluppo Rurale e degli altri Programmi agricoli soggetti anche al regime di Condizionalità (REG. (CE) 73/2009 e ss.mm.ii.) che hanno interesse ambientale a protezione della risorsa idrica in termini qualitativi e quantitativi e gli importi delle risorse previste a favore di tali misure.
3. Con riferimento ai bacini di cui al comma 2, la Regione provvede ad individuare gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle fasce tampone, di cui al successivo comma 5, lett. d., e all'introduzione di sistemi filtro naturali per la riduzione dell'apporto di nutrienti nel reticolo idrografico superficiale.
4. L'attuazione dei regolamenti regionali inerenti le pratiche agricole è garantita, oltre che dai controlli stabiliti dagli stessi regolamenti, anche da una corretta e costante informazione che la Regione promuove presso gli operatori agricoli.
5. Nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, i titolari di attività agricole e zootecniche sono obbligati, al fine di ridurre l'apporto dei nutrienti nelle acque superficiali e profonde, ad adottare:
  - a. le misure di contenimento previste nel "Codice di buona pratica agricola" approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999;
  - b. l'attuazione di misure volte al contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde dall'uso di prodotti fitosanitari attraverso l'incentivazione di pratiche agricole a basso impatto, agricoltura biologica, ecc.;
  - c. la realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici ricadenti nei terreni interessati da attività agricole che abbiano almeno una larghezza di 5 m, salvo misure più cautelative previste da altri regolamenti statali, regionali, di bacino e di altre Amministrazioni competenti;

- d. il divieto di utilizzare fertilizzanti chimici entro una fascia di 20 metri dalla sponda dei corsi d'acqua e dei corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
- 6. Per il risparmio idrico nelle attività agricole e zootecniche, prioritariamente nelle aree in cui il livello di depauperamento delle falde è elevato, sono previste tecniche di irrigazione che consentano di ridurre i consumi idrici, effettuate colture non idro esigenti, utilizzate le migliori tecnologie disponibili per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue di depurazione.
- 7. Nelle zone vulnerabili da nitrati, la stima del fabbisogno di azoto delle coltivazioni, deve essere calcolata tenendo conto della quantità di azoto presente nell'acqua irrigua.

### **Art. 39** **(Contratti di Fiume)**

- 1. Il Piano promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche territoriali a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.
- 2. Il Piano è attuato attraverso il coinvolgimento e l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia e del pubblico interessato, riconoscendo la scala del bacino idrografico come appropriata e preferenziale per la definizione di procedure inclusive e negoziali finalizzate alla definizione di accordi ambientali formalizzati nella forma di Contratti di Fiume come definiti dall'art. 68bis del D.lgs. 152/2006.
- 3. I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
- 4. Nell'ambito dei Contratti di Fiume devono essere identificati, motivati, condivisi e formalizzati un programma di azione e la relativa strategia attuativa per il contenimento del degrado e la riqualificazione ambientale dei corpi idrici presenti nel bacino idrografico interessato, in coerenza con gli obiettivi e le misure di tutela ambientale definiti dal presente Piano nonché con i pertinenti disposti normativi e strumenti di pianificazione territoriale e di settore.
- 5. I processi decisionali contrattualizzati di cui al comma 2 e 3 possono essere declinati per diversi sistemi idrografici nella forma di Contratto di Lago, di Costa, di Acque di Transizione e di Falda ovvero, ove opportuno, nella forma unitaria di Contratto di Bacino.
- 6. La programmazione ed attuazione del Documento Strategico regionale di cui al comma 1 dell'art. 37, può essere attuata tramite i Contratti di Fiume, promossi dagli attori locali interessati, anche attraverso iniziative di informazione avanzate dalla Regione, in ragione del carattere strategico o preminente dell'ambito idrografico interessato.

**Art. 40**  
**(Monitoraggio del Piano)**

1. A novembre di ogni anno, fino alla revisione del Piano, il “Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano” di cui all’art.4, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato della qualità delle acque e sullo stato di attuazione del presente Piano, con indicazione delle opere e delle attività svolte dalla Regione e dagli altri Enti competenti e le risorse utilizzate per la loro realizzazione. La suddetta relazione conterrà indicazioni sulla programmazione futura.
2. Tutti gli Enti, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono al Tavolo tecnico, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento delle misure e delle opere individuate, nonché sulle risorse impegnate ed utilizzate. In particolare, le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui urbani ed industriali inviano l’elenco dettagliato delle autorizzazioni rilasciate relative allo scarico di effluenti, comprensive delle informazioni sulle sostanze pericolose e pericolose prioritarie e l’elenco dei controlli effettuati, con indicazioni di eventuali provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi entro i tempi fissati dalla norma.

**Art. 41**  
**(Validità del Piano)**

Il presente Piano entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

## **ALLEGATI ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

### **ALLEGATO 1**

**Bacini idrografici di riferimento di cui all'art. 26**

**Tav. 8.2 Aggiornamento PTAR**

<b>Bacino Idrografico</b>
Aniene (basso corso)
Arrone Sud
Astura / Astura Moscarello
Badino
Incastri
Liri / Liri Gari (bacino del fiume Liri)
Loricina
Marta (alto bacino)
Mignone Arrone Sud
Moscarello
Rio Martino
Sacco
Tevere Basso Corso
Tevere-Foce / Arrone Collettore
Tevere-Incastri
Treja

## ALLEGATO 2

### **Limiti e modalità di campionamento per gli impianti di depurazione di acque reflue domestiche/urbane provenienti da insediamenti e da agglomerati inferiori a 2.000 a.e.**

Fermo restando quanto indicato al punto 7.5 del documento tecnico allegato alla D.G.R. 219/2011, sulla base di considerazioni tecniche ed economiche ivi indicate, è confermato per questa tipologia di impianti la non applicabilità di due campionatori (in entrata ed in uscita) al depuratore, ai fini della valutazione del rispetto della percentuale di abbattimento prevista nelle norme. La percentuale di abbattimento indicata nel Piano fornisce il livello di efficienza depurativa che ci si deve attendere da questi impianti per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; tale percentuale di norma è riconducibile ad una concentrazione definita di inquinanti allo scarico. Quanto sopra vale anche per il controllo dei limiti della tabella 1, dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006, per gli scarichi di agglomerati urbani inferiori a 2.000 A.E. per i quali si dovrebbero prevedere uno o due campionatori, a seconda che l'autorizzazione prescriva il rispetto della concentrazione allo scarico oppure la riduzione percentuale del carico in ingresso. Per analogia ed in conformità a quanto indicato al comma 2 dell'art. 105 e al punto 3, dell'allegato 5, parte III del D.lgs 152/2006, anche questi scarichi devono rispettare valori limite, per il BOD<sub>5</sub>, COD e solidi sospesi, riportati nelle sottostanti tabelle:

art. 28, comma 1 lettera b.

<b>Parametri PTAR</b>	<b>Limiti</b>
BOD <sub>5</sub>	≤ 40
COD	≤160
Solidi sospesi	≤ 70
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	≤ 18

art.28, comma 1 lettera c.

<b>Parametri PTAR</b>	<b>Limiti</b>
BOD <sub>5</sub>	≤ 40
COD	≤160
Solidi sospesi	≤ 70
P totale	≤ 10
N totale*	≤ 36

art.28, comma 2 lettera a.

<b>Parametri PTAR</b>	<b>Limiti</b>
BOD <sub>5</sub>	≤ 40
COD	≤160
Solidi sospesi	≤ 70

\* Il valore limite “azoto totale”, deve essere calcolato come somma di azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, ed il valore limite da rispettare è di 36 mg/l; è necessario, comunque, verificare che l’azoto ammoniacale (come  $\text{NH}_4$ ) non superi il valore di 18 mg/l e l’azoto nitroso non sia superiore al valore limite indicato nella tabella 3, dell’allegato 5, parte III del D.lgs. 152/2006, maggiorato del 20%.

Per i parametri previsti nelle tre tabelle sopra riportate, il controllo dello scarico è effettuato attraverso il campionamento istantaneo.

Resta fermo che, nel caso in cui la rete fognaria convogli anche scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati i valori limite della tabella 3 dell’allegato V parte III del D.lgs. 152/2006.

Per il parametro *Escherichia coli* si rimanda a quanto prescritto nella tabella 3, allegato 5, parte III del D.lgs.152/06.



### **ALLEGATO 3**

#### **Modalità per la chiusura dei pozzi**

La normativa nazionale vigente (R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii.) obbliga la chiusura dei pozzi non più utilizzati. Per garantire che la norma venga rispettata è necessario un costante e accurato controllo del territorio.

La chiusura dei pozzi in disuso o abbandonati è a carico del proprietario del fondo o proprietario del pozzo che ne risponde per danno ambientale nel caso di danneggiamento delle falde. La Regione e gli altri Enti competenti possono ordinare al responsabile legale la chiusura di un pozzo manifestamente in stato di abbandono, in cattive condizioni di manutenzione o realizzato in maniera da costituire pericolo per le sottostanti falde.

I pozzi non più in uso o abbandonati devono essere adeguatamente chiusi mediante cementazione, secondo le modalità di seguito indicate, previa presentazione di un adeguato progetto al Comune.

Il Sindaco, o altro soggetto competente, dispone la disattivazione e la chiusura dei pozzi in disuso che possano costituire causa di rischio igienico.

La chiusura avverrà a cura e spese del proprietario e dovrà, per quanto possibile, essere attuata secondo le seguenti norme:

- estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile;
- ripristino con materiale inerte nella zona satura;
- apposizione in superficie di uno strato di argilla con sigillo di chiusura in cemento;
- nella zona non satura il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione areale adeguata.
- La scelta della tecnica di intervento comporta valutazioni sia di tipo ambientale (compatibilità dell'intervento con il mantenimento della qualità delle acque sotterranee in relazione alle destinazioni d'uso della risorsa), sia di tipo tecnico (valutazione di eventuali effetti indesiderati). Si tratta di considerazioni che devono essere fatte caso per caso sulla base dell'idrogeologia locale e delle caratteristiche dell'opera da dismettere.
- Nel caso specifico della chiusura dei pozzi, in fase di progettazione è necessario:
- valutare la compatibilità dei materiali impiegati con le caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche dell'acquifero;
- valutare le modalità di gestione dei materiali o delle sostanze risultanti dall'intervento di chiusura;
- individuare gli spessori dei livelli impermeabili al fine di ripristinare la loro continuità originaria;
- valutare le possibilità d'inquinamento delle acque superficiali;
- acquisire le maggiori informazioni possibili relativamente alla destinazione d'uso originaria, alle fasi di perforazione e all'utilizzo conseguente (a titolo esemplificativo: modalità di perforazione e posa componenti, stratigrafia di sondaggio, eventuali

problematiche di posa e messa in opera), particolari costruttivi e le eventuali ostruzioni che possano interferire con le operazioni di riempimento e di sigillatura;

- ottenere informazioni sulla conduzione del pozzo: usi intercorsi nel tempo (eventuali variazioni di destinazione d'uso), passaggi di proprietà/titolarità, eventuali manutenzioni e, se realizzate manutenzioni straordinarie, individuare le cause che hanno generato la necessità d'intervento e le conseguenti modalità di esecuzione;
- effettuare il controllo dello stato di conservazione del manufatto propedeutico alla dismissione, finalizzato a definire il progetto esecutivo di chiusura (modalità operative, tempistiche, criticità e relative soluzioni possibili): operazione possibile mediante video ispezione;
- valutare gli eventuali effetti derivanti dalla chiusura sulla conduzione di pozzi adiacenti in relazione alle loro destinazioni d'uso;
- conoscere lo stato quali-quantitativo dell'acquifero nonché le eventuali disposizioni previste per lo stesso dal Piano e dalla normativa di settore;
- valutare il grado di efficacia dell'intervento.

Tutti gli interventi sopradescritti vanno adeguatamente e accuratamente progettati e devono assolutamente essere condotti da personale qualificato e supportato da figure professionali adeguate.

Gli interventi da realizzare per la tutela della risorsa idrica variano in funzione della tipologia del manufatto, della situazione locale della falda e delle opere circostanti la captazione che s'intende dismettere.

Le tecniche di chiusura di un pozzo possono essere complesse e condotte con differenti approcci metodologici e tecnici in funzione della complessità della struttura dell'acquifero captato e della struttura del pozzo. Per tali motivi è richiesta una progettazione esecutiva dettagliata e, a conclusione dell'intervento, una relazione descrittiva delle fasi di chiusura, accompagnata da una valutazione dell'efficacia dell'intervento.